



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR)

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "Alessandro MANZONI"
Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado
Comuni di **POZZUOLO MARTESANA** e **TRUCCAZZANO**
sede: Piazzale Pietro NENNI, 1 - 20060 POZZUOLO MARTESANA (MI)

Circolare interna n.:

Pozzuolo Martesana 9 ottobre 2020

- 18/ *infanzia*
- 16/ *primaria*
- 18/ *secondaria di I grado*
- 10/ *A.T.A.*
- 3/ *genitori - tutori*

Ai Sigg. **Genitori**
Al Personale **Docente** e **A.T.A.**
Al Direttore dei S.G.A.
Agli Atti - Sito – R. E.

dell'Istituto Comprensivo
Loro Sedi

Oggetto: **DPCM n. 125 del 7 ottobre 2020.**

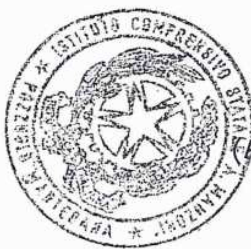
Si trasmette, in allegato alla presente, per opportuna conoscenza il documento evidenziato in oggetto, le card sintetiche di Regione Lombardia – Regole e procedure anti Covid scuole e le FAQ di Regione Lombardia per le Scuole.

Si raccomanda l'osservanza delle sottoevidenziate regole:

- 1. Distanziamento**
- 2. Igienizzazione delle mani**
- 3. Mascherina**

A scuola la mascherina **si può tenere abbassata SOLO in condizioni di staticità e con distanza di 1 mt in assenza di situazioni che prevedono la possibilità di aerosolizzazione** e quindi non rimossa, non appoggiata sul banco, non in tasca e non nello zaino.

Distinti saluti



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Emanuela Rita RUTIGLIANO)

DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125

Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuit  operativa del sistema di allerta COVID, nonch  per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. (20G00144)

(GU n.248 del 7-10-2020)

Vigente al: 8-10-2020

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva (UE) 2020/739 della Commissione, del 3 giugno 2020, che modifica l'allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui   noto che possono causare malattie infettive nell'uomo e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione;

Tenuto conto che l'organizzazione mondiale della sanit  ha dichiarato la pandemia da COVID-19;

Ritenuta la straordinaria necessit  e urgenza di adottare adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

Considerato che la curva dei contagi in Italia dimostra che persiste una diffusione del virus che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, e che sussistono pertanto le condizioni oggettive per il mantenimento delle disposizioni emergenziali e urgenti dirette a contenere la diffusione del virus;

Considerata la straordinaria necessit  e urgenza di dare attuazione alla citata direttiva (UE) 2020/739, entro il termine di recepimento fissato per la data del 24 novembre 2020;

Ritenuta la straordinaria necessit  e urgenza di prorogare i termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,

all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

Ritenuta altresì la straordinaria necessita' e urgenza di assicurare la continuita' operativa del sistema di allerta COVID;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure urgenti strettamente connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19

1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021»;

b) al comma 2, dopo la lettera hh) e' aggiunta la seguente: «hh-bis) obbligo di avere sempre con se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilita' di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi:

1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

2) i bambini di età inferiore ai sei anni;

3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità».».

2. Al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 16, le parole «, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo

articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative»;

b) all'articolo 3, comma 1, le parole «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021».

3. Al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

b) all'Allegato 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il numero 16 e' inserito il seguente: «16-bis Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»;

2) il numero 18 e' sostituito dal seguente: «18 Articolo 101, comma 6-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»;

3) dopo il numero 19 e' inserito il seguente: «19-bis Articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»;

4) dopo il numero 24 e' inserito il seguente: «24-bis Articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40»;

5) i numeri 28 e 29 sono soppressi;

6) dopo il numero 30-bis sono inseriti i seguenti:

«30-ter Articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

30-quater Articolo 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

7) dopo il numero 33 e' inserito il seguente: «33-bis Articolo 221, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

8) dopo il numero 34 e' aggiunto il seguente: «34-bis Articolo 35 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104».

4. All'articolo 87, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «del comma 1, primo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 6 e 7».

Art. 2

Continuita' operativa del sistema di allerta COVID

1. All'articolo 6, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al solo fine indicato al comma 1, previa valutazione d'impatto ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679, e' consentita l'interoperabilita' con le piattaforme che operano, con le medesime finalita', nel territorio dell'Unione europea.»;

b) al comma 6, le parole: «dello stato di emergenza disposto con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «delle esigenze di protezione e prevenzione sanitaria, legate alla diffusione del COVID-19 anche a carattere transfrontaliero, individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, e comunque entro il 31 dicembre 2021,».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 3

Proroga di termini in materia di nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga

1. I termini di cui all'articolo 1, commi 9 e 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», sono differiti al 31 ottobre 2020.

Art. 4

Attuazione della direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020, concernente l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui e' noto che possono causare malattie infettive nell'uomo

1. All'allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella sezione VIRUS, dopo la voce: «Coronaviridae - 2» e' inserita la seguente: «Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)^(0a) - 3»; la nota 0a) e' cosi' formulata: «0a) In linea con l'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in una struttura in cui si utilizzano procedure equivalenti almeno al livello di contenimento 2. Il lavoro propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in un

laboratorio con livello di contenimento 3 a una pressione dell'aria inferiore a quella atmosferica.».

Art. 5

Ultrattività del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020

1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque non oltre il 15 ottobre 2020, continuano ad applicarsi le misure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2020, n. 222, nonché le ulteriori misure, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera hh-bis), del decreto-legge n. 19 del 2020, come introdotta dal presente decreto, dell'obbligo di avere sempre con sé un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, nonché dell'obbligo di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, ma con esclusione dei predetti obblighi:

- a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
- b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
- c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

Art. 6

Copertura finanziaria

1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a eccezione di quanto previsto dal comma 2.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al n. 34-bis dell'allegato 1 al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dal presente decreto, è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa di euro 6.197.854 di cui euro 1.365.259 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 4.832.595 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Speranza, Ministro della salute

Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

REGOLE E PROCEDURE ANTI-COVID

Minori e studenti maggiorenni*

*FINO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

TEMPERATURA SOPRA I 37,5°C O SINTOMI COVID-19?

A scuola:

- Vengono sempre contattati i genitori.
- Lo studente è posto in ambiente dedicato, con la supervisione del personale scolastico.
- Il genitore è tenuto a prendere contatti con il Pediatra di Libera Scelta o il Medico di Medicina Generale. **Accompagna il figlio al punto tampone, solo con autocertificazione timbrata dalla scuola.**
- Lo studente maggiorenne è tenuto a prendere contatti con il Medico curante e può recarsi autonomamente al punto tampone, solo con autocertificazione timbrata dalla scuola.

A casa:

- Il genitore o lo studente maggiorenne contatta immediatamente il Medico curante.
- Solo in caso di indicazione del medico ad eseguire il tampone, ci si reca al punto tampone con autocertificazione.

Gestione contatti stretti:

- Se lo studente è positivo si ricercano i contatti stretti.
- I contatti stretti vengono posti in isolamento domiciliare fiduciario (di norma di 14 giorni) e in sorveglianza attiva da parte dell'ATS.
- I contatti di caso sospetto non devono sottoporsi al tampone o all'isolamento, ma devono adottare comportamenti prudenti in attesa dell'esito del tampone del caso sospetto.



Regione
Lombardia

Rientro sicuro

QUANDO È POSSIBILE RIENTRARE A SCUOLA E IN COLLETTIVITÀ?

L'attestazione di riammissione sicura in collettività è prevista solo dopo percorsi di diagnosi/isolamento per Covid-19:

- per i **soggetti guariti da Covid-19**, con assenza di sintomi e doppio tampone negativo a distanza di 24 ore l'uno dall'altro;
- nei **soggetti sintomatici, per i quali è stata esclusa la diagnosi di Covid-19 dopo tampone negativo**;
- per i soggetti in isolamento domiciliare fiduciario, perché contatti stretti di caso, **dopo tampone negativo** eseguito verso la fine della quarantena.

Se lo studente non viene sottoposto a tampone, perché i sintomi non sono riconducibili a Covid-19, il medico curante o il pediatra indica le misure di cura e valuta i tempi per il rientro. In questo caso non è richiesta alcuna attestazione: il genitore comunicherà di essersi attenuto alle indicazioni del pediatra/curante.



Punti tampone

COME FUNZIONANO I PUNTI TAMPONE?

Regione Lombardia ha previsto, per studenti e personale scolastico, un percorso semplificato per l'accertamento dei casi di Covid-19.

I punti tampone sul territorio:

- Sono aperti generalmente dal lunedì al sabato (per conoscere le sedi e gli orari consultare il sito di ATS).
- Sono accessibili con modulo di autocertificazione, senza prenotazione.



Personale scolastico docente e non docente

TEMPERATURA SOPRA I 37,5°C O SINTOMI COVID-19?

A scuola:

- Deve allontanarsi dalla struttura e tornare a casa.
- Contatta immediatamente il proprio medico di Medicina Generale.
- In caso di indicazione ad eseguire il tampone, **si reca al punto tampone con autocertificazione.**



A casa:

- Deve restare a casa.
- Contatta il proprio medico.
- In caso di indicazione ad eseguire il tampone, **si reca al punto tampone con autocertificazione.**



Indicazioni generali

Quali sono le regole per gli studenti?

- Indossare la mascherina chirurgica all'arrivo, all'uscita, durante gli spostamenti e comunque il più possibile.
- Rispettare sempre il distanziamento interpersonale di 1 metro.
- Usare frequentemente il disinfettante, in particolare all'entrata e all'uscita dagli ambienti comuni.
- Tossire e starnutire nella piega del gomito.



Cosa possono fare le famiglie?

- Insegnare ai ragazzi le regole da seguire.
- Misurare la temperatura corporea ogni giorno prima di uscire di casa.
- Comunicare tempestivamente le assenze per malattia alla scuola.
- Contattare il pediatra o il medico di base in casi sospetti.



Contatti a rischio

CHI SONO I CONTATTI STRETTI DI UN CASO COVID-19?

Gli studenti:

- Sono sicuramente considerati contatti stretti gli studenti dell'intera classe (presenti nelle 48 ore precedenti), oltre ad eventuali altri studenti individuati dall'ATS.
- Sarà l'ATS a disporre l'isolamento domiciliare fiduciario dei contatti stretti di caso.

Gli operatori scolastici:

- Se rispettano le norme di distanziamento, il lavaggio/igienizzazione frequente delle mani e l'utilizzo della mascherina chirurgica, di norma non sono considerati contatti stretti. L'ATS comunque effettua una valutazione caso per caso.



FAQ scuole

1. Cosa deve controllare ogni mattina la famiglia prima di portare l'alunno/a a scuola?

Occorre misurare a casa la temperatura corporea e verificare che l'alunno/a non abbia altri sintomi sospetti Covid. In caso di febbre ≥ 37.5 C° o di dubbio circa lo stato di salute, non portare l'alunno/a a scuola, contattare il Pediatra o il Medico curante e attenersi alle sue indicazioni.

2. Cosa deve fare la famiglia in caso l'alunno/a manifesti sintomi sospetti Covid a casa?

L'alunno/a deve rimanere a casa. È necessario contattare tempestivamente il Pediatra o il Medico curante e attenersi alle sue indicazioni. Nel caso sia necessario effettuare un tampone, è possibile recarsi senza appuntamento nei punti prelievi individuati. L'alunno/a con sintomi sospetti Covid che si manifestano a casa, può essere segnalato ad ATS di Milano accedendo a questo link:

<https://atsscuola-as-prod-app.azurewebsites.net/segnalazionecovid.aspx>

3. Cosa deve fare la scuola in caso l'alunno/a manifesti sintomi sospetti Covid a scuola?

Nel caso in cui l'alunno/a presenti sintomi compatibili con Covid-19, all'interno delle scuole, va ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, come da procedura di sicurezza, e devono essere avvisati i genitori.

Il Referente Covid o altro incaricato scolastico deve tempestivamente avvisare i genitori della necessità dell'allontanamento dell'alunno/a e segnalare l'allontanamento ad ATS Milano tramite l'apposito portale informatico al seguente link:

<https://atsscuola-as-prod-app.azurewebsites.net/Login.aspx>

Nella fase di affidamento del minore al genitore o di allontanamento dello studente maggiorenne, la scuola deve apporre il suo timbro sul modulo di autocertificazione per effettuare il tampone.

Scarica: [Mod. 2 per minore](#) e [Mod. 3 per alunno maggiorenne](#)

La scuola non deve mettere in atto alcun provvedimento a carico dei compagni di classe e del personale che potranno continuare la frequenza scolastica.

4. Cosa deve fare la famiglia in caso l'alunno/a venga allontanato da scuola per sintomi sospetti Covid?

È necessario contattare tempestivamente il Pediatra o il Medico curante e attenersi alle sue indicazioni. Per effettuare il tampone, è possibile recarsi senza appuntamento nei punti prelievi individuati presentando il modello di autocertificazione timbrato dalla scuola (vedi FAQ n. 3). Clicca il seguente link per scaricare l'elenco dei punti tampone:

<https://www.ats-milano.it/portale/LinkClick.aspx?fileticket=RqbQl6izgTE%3d&portalid=0>

5. Cosa deve fare l'alunno/a se gli è stato prescritto o se è in attesa dell'esito del tampone?

In attesa dell'esecuzione o dell'esito del tampone, l'alunno/a NON deve andare a scuola e deve rimanere in isolamento. Se l'esito è negativo e dopo valutazione del Pediatra o Medico curante, l'alunno/a potrà riprendere la frequenza scolastica dietro presentazione di attestazione dell'esito del tampone. Se l'esito è positivo vedi FAQ n. 6.

6. Cosa succede se un alunno/a o un operatore risulta positivo al Covid?

L'ATS avvia l'indagine e in collaborazione con la Direzione della scuola identifica i soggetti che possono aver avuto contatti stretti con il caso risultato positivo (ad es. i compagni di classe, insegnanti ed eventuali altre persone della scuola).

I soggetti classificati come contatti stretti non potranno frequentare la scuola poiché saranno da ATS posti in isolamento fiduciario per 14 giorni dall'ultimo contatto e comunque fino a esito negativo del tampone di fine isolamento.

I soggetti che non sono stati identificati come contatti stretti possono continuare la frequenza scolastica.

La persona positiva al Covid dovrà osservare un periodo di isolamento obbligatorio e potrà tornare a scuola solo dopo aver avuto la conferma di guarigione che avviene dopo l'effettuazione, al termine del periodo di isolamento, di due tamponi con esito negativo effettuati a distanza di 24/48 ore l'uno dall'altro. L'attestazione di guarigione è rilasciata dal Pediatra o Medico curante.

7. Cosa deve fare un alunno/a o un operatore classificato come contatto stretto di caso Covid a scuola?

Deve osservare l'isolamento fiduciario a casa per 14 giorni dall'ultimo contatto con il caso e monitorare il suo stato di salute informando il Pediatra o il Medico curante. Al termine dei 14 giorni dovrà effettuare un tampone che, se negativo, consentirà di riprendere la frequenza scolastica con l'attestazione rilasciata dal Pediatra o Medico curante.

I famigliari/conviventi del contatto non sono soggetti a provvedimenti di isolamento.

8. Cosa deve fare un alunno/a o un operatore classificato come contatto stretto di caso Covid al di fuori dell'ambito scolastico (es: in famiglia)?

Deve osservare l'isolamento fiduciario a casa per 14 giorni dall'ultimo contatto con il caso e monitorare il suo stato di salute informando il Pediatra o il Medico curante. Al termine dei 14 giorni dovrà effettuare un tampone che, se negativo, consentirà di riprendere la frequenza scolastica con l'attestazione rilasciata dal Pediatra o Medico curante.

I compagni di classe e gli altri operatori della scuola non sono soggetti a provvedimenti e pertanto potranno continuare la frequenza scolastica.

9. Cosa deve fare la famiglia se l'alunno/a ha avuto un problema di salute ma non riconducibile al Covid?

In caso di problemi di salute è sempre necessario riferirsi al proprio Pediatra o Medico curante. Nel caso in cui il problema di salute, dopo valutazione medica, non sia riconducibile al Covid, e pertanto il tampone non viene eseguito, l'alunno/a potrà tornare a scuola secondo le indicazioni del Pediatra o Medico curante. Non è richiesta alcuna certificazione/attestazione per il rientro, analogamente non è richiesta autocertificazione da parte della famiglia. Eventualmente la scuola potrà richiedere una dichiarazione da parte del genitore dei motivi dell'assenza.